

2. A differenza dei ricorsi gerarchici i quali sono privi di qualsiasi carattere contenzioso ai sensi dell'articolo 90 dello Statuto del personale, i ricorsi giurisdizionali di cui all'articolo 91 di detto Statuto devono essere diretti contro l'istituzione dalla quale emana l'atto lesivo.
3. Il solo fatto che esiste una Segreteria unica non è sufficiente a far ritenere che i Consigli di Ministri delle Comunità europee costituiscano un'unità dal punto di vista giuridico, posto che ciascuna Comunità è fornita di personalità giuridica e i Consigli non sono istituzioni comuni a norma dei Trattati.
4. La descrizione delle funzioni e delle attribuzioni relative a ciascun impiego può essere considerata come un fatto nuovo sostanziale rispetto ad anteriori decisioni d'inquadramento; essa attribuisce quindi all'interessato la facoltà di chiedere il riesame di dette decisioni.
5. La domanda o reclamo di cui all'articolo 90 dello Statuto del personale può essere senza dubbio proposta in qualunque momento; tuttavia, essa può prorogare il termine per l'introduzione del ricorso giurisdizionale soltanto qualora sia proposta entro il termine stesso.
6. Il ricorso prematuro in quanto diretto contro una situazione non ancora definitiva, può essere convalidato da una decisione che rende definitiva la situazione stessa.
7. Le conclusioni che precisano la portata di conclusioni anteriori non costituiscono una modifica sostanziale.

---

Nella causa 28-64 promossa dal

SIGNOR RICHARD MÜLLER,

funzionario della Segreteria Generale dei Consigli delle Comunità Europee, con l'avvocato Manfred Schwall del Foro di Karlsruhe, e con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'avvocato Ernest Arendt, rue Willy Goergen 6,

ricorrente

contro

IL CONSIGLIO DELLA C.E.E. E IL CONSIGLIO DELLA C.E.E.A.,

rappresentati dal Dott. Hans Jürgen Lambers, consulente giuridico della Segreteria Generale dei Consigli, e con domicilio eletto a Lussemburgo presso il Dott. Jacques Leclerc, funzionario della Segreteria Generale dei Consigli, rue Auguste Lumière 3,

convenuti

causa avente ad oggetto : il silenzio-rifiuto opposto dal Segretario Generale dei Consigli alla richiesta del ricorrente di essere inquadrato nella categoria A a decorrere dal 1° gennaio 1962.

LA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE,

composta dai Signori :

A. M. Donner, *Presidente*,  
 W. Strauss e R. Monaco (*relatore*), *giudici*,  
*Avvocato generale* : J. Gand,  
*Cancelliere* : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

### IN FATTO

#### I — Gli antefatti

I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono così riassumere :

Il Müller veniva assunto il 31 agosto 1959 in qualità di funzionario contrattuale presso la Segreteria dei Consigli delle Comunità Europee. Passava di ruolo al grado B/2 a decorrere dal 1° gennaio 1962, in virtù dell'articolo 102, n. 1 dello Statuto dei funzionari. Veniva in seguito promosso al grado B/1 con effetto dapprima dal 1° ottobre 1962, indi dal 1° gennaio 1962.

Il 9 aprile 1964 il ricorrente presentava al Segretario Generale dei Consigli la richiesta di essere inquadrato in uno dei gradi della carriera A/5 - A/4 a decorrere dal 1° gennaio 1962.

Non avendo ottenuto risposta entro il 9 giugno 1964, il 2 luglio 1964 il ricorrente ha introdotto il presente ricorso. Con lettera di pari data il Segretario Generale ha respinto la richiesta del 9 aprile 1964.

#### II — Le conclusioni delle parti

Il *ricorrente* conclude che la Corte voglia :

- « 1. Annullare il silenzio-rifiuto da ritenersi acquisito il 9 giugno 1964, data di scadenza del termine contemplato dall'articolo 91, n. 2, 2° comma dello Statuto dei funzionari della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica — opposto dal Segretario Generale dei Consigli delle Comunità europee e alla richiesta del ricorrente di essere inquadrato in uno dei gradi della carriera A/4-A/5 con effetto dal 1° gennaio 1962.
2. Porre le spese a carico del Segretario Generale dei Consigli delle Comunità Europee ».

Nella replica le conclusioni sono modificate come segue :

- « 1. Statuire che il convenuto deve inquadrare il ricorrente al grado A/3 a decorrere dal 1° gennaio 1962.
2. Porre le spese a carico del convenuto. Le conclusioni dell'atto introduttivo sono tenute ferme in subordine ».

I *convenuti* concludono che piaccia alla Corte :

- « Dichiarare il ricorso irricevibile e, in subordine, respingerlo; porre a carico del ricorrente tutte le spese che non devono essere sopportate dalla convenuta a norma degli articoli 70 e 95, paragrafo 1, del Regolamento di procedura. »

### III — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti delle parti possono riassumersi come segue :

#### *Determinazione della parte convenuta*

I *convenuti* rilevano anzitutto che il ricorso è diretto contro il Segretario Generale dei Consigli, mentre avrebbe dovuto essere proposto contro i Consigli della C.E.E. e della C.E.E.A.

Il *ricorrente* replica che la tesi secondo cui i funzionari della Segreteria dei Consigli che sono funzionari della C.E.E. e della C.E.E.A., dovrebbero esperire i loro ricorsi contro i Consigli di tali Comunità, mentre i funzionari di detta Segreteria, che sono contemporaneamente funzionari della C.E.C.A., dovrebbero ricorrere contro il Consiglio speciale di Ministri, è poco logica e suscita d'altronde perplessità sull'esecuzione della sentenza della Corte a seconda che questa sia pronunciata contro i Consigli C.E.E. e C.E.E.A. oppure contro il Consiglio C.E.C.A., posto che i Consigli delle tre Comunità sono, dal punto di vista del bilancio, una « Istituzione comune ».

D'altro lato, poiché a norma dell'articolo 90 dello Statuto dei funzionari il reclamo va indirizzato all'autorità che ha il potere di nomina, anche i ricorsi contemplati nell'articolo successivo, in difetto di disposizioni ad hoc in senso contrario, dovrebbero essere diretti contro la detta autorità.

Il ricorrente conclude richiamandosi alle sentenze 79-63 e 82-63.

Sebbene l'articolo 90 dello Statuto indichi l'autorità che ha il potere di nomina come l'organo contro il quale si possono presentare eventuali reclami, e benché il Segretario generale abbia tale qualità nei confronti della maggior parte dei funzionari della Segreteria, secondo i *convenuti* sarebbe altresì incontestabile in primo luogo che, decidendo di nominare di ruolo il ricorrente, il Segretario Generale ha agito per conto dei Consigli e, in secondo luogo, che solo le istituzioni possono essere convenute in giudizio nelle cause promosse dai loro dipendenti.

Il richiamo alle sentenze 79-63 e 82-63 non sarebbe pertinente nella fattispecie e si dovrebbero piuttosto richiamare le cause 78-63 e 80-63, nelle quali la Commissione è stata considerata convenuta benché non fosse l'autorità che ha il potere di nomina.

Il fatto che i Consigli stessi siano convenuti, anziché il loro Segretario Generale, non dovrebbe dar luogo a difficoltà nell'esecuzione di una sentenza. I Consigli — come le istituzioni comuni — devono infatti adempiere i loro obblighi anche se questi non incombono contemporaneamente alle tre Comunità, ma solo ad alcune di esse.

L'errata determinazione della parte convenuta non dovrebbe di necessità implicare l'irricevibilità del ricorso : su questo punto i convenuti si rimettono al prudente apprezzamento della Corte.

### *Sulla ricevibilità*

I *convenuti* contestano la ricevibilità del ricorso opponendo la decadenza dal termine.

Nel 1963 sarebbero state adottate nei riguardi del ricorrente varie decisioni ch'egli poteva considerare pregiudizievoli nei suoi confronti. Con la decisione 17 gennaio 1963 egli veniva integrato al grado B/2; con decisione 28 marzo 1963 veniva promosso al grado B/1, con effetto dal 1° ottobre 1962.

Nelle lagnanze allora mosse, il ricorrente si doleva — nel primo caso — di non essere stato inquadrato al grado B/1 e — nel secondo — di essere stato promosso a tal grado, ma solo con effetto dal 1° ottobre 1962 e non dal 1° gennaio 1962. A quest'ultima lagnanza poneva rimedio la decisione del 21 giugno 1963.

Nei tre mesi successivi a quest'ultima decisione, il ricorrente non si è opposto alla situazione statutaria così stabilita nei suoi confronti, né proponendo ricorso, né presentando reclamo.

Pur ammettendo che il ricorrente poteva rendersi conto del pregiudizio implicito in detta decisione solo dopo aver avuto conoscenza della decisione dei Consigli relativa alla descrizione delle funzioni e attribuzioni di ogni impiego ai sensi dell'articolo 5, n. 4 dello Statuto, tuttavia, a partire dal 15 ottobre 1963 (data in cui la decisione ultima menzionata è stata portata a conoscenza del personale) il ricorrente era in grado di conoscere l'esistenza di una decisione che lo ledeva. Nemmeno in questo caso, però, il ricorrente ha proposto ricorso o presentato reclamo nei termini prescritti.

Contro tale tesi il *ricorrente* deduce quanto segue :

a) Mai egli avrebbe dato a divedere di ritenersi leso dall'inquadramento in B/2 disposto con la decisione del 17 gennaio 1963 relativa all'integrazione, dal momento che l'inquadramento « automatico » proprio della prima fase dell'integrazione, in applicazione dell'articolo 102 dello Statuto, non può giuridicamente costituire

un provvedimento lesivo nei suoi confronti. Le lettere del 19 aprile e del 5 giugno 1963 alle quali i convenuti parrebbero alludere non contengono lagnanze su questo punto. Infatti :

- nella lettera del 5 giugno 1963 — indirizzata d'altro canto al Direttore generale dell'amministrazione e non all'autorità che ha il potere di nomina — egli criticava la decisione d'integrazione perché gli attribuiva uno scatto inferiore a quello spettantegli in base all'articolo 102 dello Statuto. Si trattava quindi di una questione di scatto e non di inquadramento in base all'impiego ricoperto.
- Nella lettera del 19 aprile 1963, che dev'essere esaminata unicamente in relazione alla decisione del 28 marzo 1963 che lo promuoveva al grado B/1 a decorrere dal 1° ottobre 1962, egli chiedeva che la sua promozione avesse effetto dal 1° gennaio 1962 (data di entrata in vigore dello Statuto). Non essendo ancora stata fissata la descrizione delle funzioni e delle attribuzioni relativa ad ogni impiego, la questione del suo inquadramento in conformità all'articolo 5 e all'allegato I dello Statuto veniva rinviata sine die e riservata per un esame ulteriore.

b) La richiesta del 19 aprile 1963 è stata accolta mediante la decisione del 21 giugno 1963. Né questa decisione, quindi, né quella precedente del 28 marzo 1963, che è stata in parte modificata, sono di natura tale da pregiudicare il ricorrente, né per quanto concerne la data di decorrenza degli effetti della sua promozione in B/1, né per quanto concerne la « determinazione della sua posizione statutaria ». Le decisioni non avrebbero inteso definire l'inquadramento del ricorrente in base all'articolo 5 e all'allegato I dello Statuto, inquadramento al quale egli aveva diritto, ma si sarebbero limitate ad accordargli, a norma dell'articolo 45 dello Statuto, una promozione che evidentemente non costituiva un diritto per il beneficiario.

Per questi motivi sarebbe infondato l'argomento dei convenuti, secondo il quale il ricorrente avrebbe ommesso di manifestare, entro il termine di tre mesi, la sua opposizione « avverso la sua posizione statutaria così determinata ».

c) D'altro canto non si potrebbe nemmeno sostenere che il ricorrente non abbia proposto ricorso o reclamo amministrativo dopo aver avuto conoscenza della descrizione delle funzioni e delle attribuzioni di ogni impiego.

Risponde indubbiamente a verità la tesi che, da tale momento, il ricorrente era conscio che il suo inquadramento non fosse aderente alle norme statutarie, ed in particolare alla descrizione delle funzioni e all'allegato I dello Statuto. Tuttavia la descrizione delle funzioni non costituirebbe atto pregiudizievole e l'irregolarità del suo inquadramento rispetto a tale descrizione e all'allegato I dello Statuto non deriverebbe da una decisione adottata dal Segretario

Generale e lesiva per il ricorrente, bensì dalla mancanza di una decisione che provvedesse a reinquadrarlo.

In queste circostanze non sarebbe esistito nella fattispecie un atto pregiudizievole ai sensi dell'articolo 91 dello Statuto, né avrebbe potuto decorrere alcun termine di impugnazione.

Non esisterebbero inoltre disposizioni statutarie che prescrivano la presentazione del reclamo entro tre mesi. L'autorità che ha il potere di nomina, chiamata a pronunciarsi su un reclamo fondato sull'articolo 90 dello Statuto, non potrebbe comunque respingere la domanda in quanto tardivamente proposta. Detta autorità potrebbe solo rifiutarsi di riconoscere un diritto prescritto: al ricorrente non sarebbe però opponibile alcuna prescrizione a norma dello Statuto.

d) In una memoria presentata dopo la replica, il ricorrente dichiara che la decisione 18 luglio 1964, con cui il Segretario generale ha stabilito il suo inquadramento in B/1 in base alla descrizione delle funzioni, gli è stata comunicata l'8 ottobre 1964. Tale decisione dovrebbe quindi essere considerata come l'atto conclusivo del procedimento d'integrazione e costituirebbe la prova del fatto che la « determinazione della posizione statutaria » del ricorrente non era ancora avvenuta il 9 aprile 1964 (data in cui fu proposto il reclamo circa l'inquadramento definitivo) e nemmeno era desumibile dalle decisioni del 1963.

Per far valere i suoi diritti, il ricorrente avrebbe potuto attendere che la decisione del 18 luglio 1964 gli fosse comunicata; egli ha però ritenuto che un periodo di sei mesi dal giorno in cui la descrizione delle funzioni era stata adottata fosse sufficiente per rivedere il suo inquadramento, e per questa ragione ha presentato il suo reclamo il 9 aprile 1964. Perciò l'eccezione di tardività sollevata dai convenuti sarebbe comunque infondata.

I *convenuti*, nella controreplica, oppongono quanto segue:

a) fra le tre decisioni del 1963 che riguardano il ricorrente, l'ultima (21 giugno 1963) dovrebbe senza dubbio essere considerata come conclusiva per l'inquadramento del ricorrente al grado B/1, con effetto dal 1° gennaio 1962. Benché anticipasse l'effetto della promozione del ricorrente al grado B/1, la decisione gli avrebbe ciononostante arrecato pregiudizio dal punto di vista dell'inquadramento, confermandogli il grado B/1, anziché la carriera A/5 - A/4.

— È indubbiamente possibile presentare senza limiti di tempo un reclamo ai sensi dell'articolo 90 dello Statuto. Tuttavia, una volta scaduti i termini all'uopo stabiliti, non si potrebbe proporre ricorso a meno che il ricorrente abbia presentato reclamo entro i tre mesi successivi alla decisione che lo pregiudica (si veda la sentenza 69-63). Bisogna infatti evitare che un funzionario possa rimettere in forse il suo inquadramento per tutta la durata del suo servizio attivo e possa far nuovamente decorrere i termini perentori stabiliti per la proposizione del ricorso, facendolo sempli-

cemente precedere da un reclamo ai sensi dell'articolo 90 dello Statuto.

— La decisione dell'8 luglio 1964, menzionata nella memoria presentata dopo la replica, nulla aggiungerebbe di nuovo a quelle del 1963 che collocano il ricorrente nella categoria B. Essa non sarebbe che una conferma di queste ultime e non potrebbe far decorrere un nuovo termine d'impugnazione.

b) Non è lecito modificare nella replica le conclusioni formulate nell'atto introduttivo. A norma dell'articolo 38, n. 1, del regolamento di procedura, il ricorrente non potrebbe poi nemmeno invocare l'articolo 42, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

### *Nel merito*

Dopo aver ricordato che la descrizione delle funzioni e attribuzioni relative ad ogni impiego e l'allegato I dello Statuto costituiscono il parametro per l'inquadramento dei funzionari, il *ricorrente* deduce che l'autorità che ha il potere di nomina in seno ai Consigli avrebbe dovuto, dopo l'adozione di tale descrizione, riprendere in esame l'inquadramento degli agenti effettuato a norma delle disposizioni transitorie (articolo 102 n. 2) e delle promozioni decise in base all'articolo 45 dello Statuto. Se da tale esame fosse emerso che un funzionario il quale aveva espletato un preciso incarico sia prima sia dopo l'entrata in vigore dello Statuto era stato inquadrato ad un grado inferiore a quello risultante dalla descrizione delle funzioni di cui all'articolo 5, ultimo comma, dello Statuto e dall'applicazione dell'allegato I, tale funzionario avrebbe avuto il diritto di esigere la revisione del suo inquadramento e l'adeguamento del suo status al sistema vigente, con effetto dall'entrata in vigore dello Statuto.

Il ricorrente precisa poi l'origine, la natura e la qualità delle sue funzioni. A tale scopo egli sostiene che :

- con decisione del Segretario generale in data 1° novembre 1961, egli sarebbe stato incaricato del controllo sugli impegni e sugli ordini di spesa, a norma dell'articolo 25 del regolamento finanziario relativo all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio della C.E.E. e del bilancio di funzionamento della C.E.E.A. ed alla responsabilità degli ordinatori e dei contabili (allegato I dell'atto introduttivo) ;
- dopo l'entrata in vigore del regolamento finanziario sulla stesura e l'esecuzione dei capitoli separati dei bilanci riguardanti le istituzioni comuni ed i Consigli, il 20 dicembre 1963 egli è stato nominato controllore finanziario ai sensi dell'articolo 25 di detto regolamento ;
- nell'espletamento delle sue funzioni egli è *indipendente* in quanto non sottoposto ad istruzioni impartite da superiori gerarchici ;

— al suo controllo sono sottoposti anche atti di funzionari appartenenti prevalentemente alle categorie superiori (A/1, A/2, A/3 e A/5).

Sulla scorta di tali precisazioni, il ricorrente assume che l'impiego da lui occupato non corrisponde alle funzioni « d'applicazione e d'inquadramento » di cui all'articolo 5, n. 1, terzo comma, dello Statuto, proprie della categoria B, bensì alle funzioni di direzione, di studio e di concetto tipiche della categoria A.

Tale assunto sarebbe confermato dalla descrizione delle funzioni degli impieghi di categoria B e di categoria A adottata dai Consigli a norma dell'articolo 5, ultimo comma, dello Statuto. Analizzando la descrizione delle funzioni proprie degli impieghi della carriera B/1 (le deduzioni in proposito valgono anche per gli impieghi della carriera B/3 - B/2) e delle carriere A/7 - A/6 e A/5 - A/4, il ricorrente sostiene, nell'atto introduttivo, che le sue funzioni corrispondono ad un impiego della carriera A/5 - A/4.

I *convenuti* contestano che le funzioni del ricorrente siano funzioni di direzione, di studio e di concetto, che presuppongono cognizioni di livello universitario o esperienza professionale equivalente (categoria A). Esse sarebbero funzioni « d'applicazione e d'inquadramento », le quali richiedono cognizioni di livello medio od esperienza professionale equivalente (categoria B).

Nel controricorso essi deducono, a sostegno di tale tesi, che lo Statuto stesso non attribuisce espressamente le funzioni di controllo alla categoria A o alla categoria B. La descrizione delle funzioni adottata dai Consigli non permette inoltre di classificare a priori, in una categoria determinata, gli impieghi che comportano funzioni di controllo. Ciò si spiegherebbe d'altronde con il fatto che, per loro natura, dette funzioni possono presentare differenze tali da dover essere classificate tenendo conto dei compiti specifici di ciascun impiego. Sarebbe dunque necessario esaminare la natura delle funzioni esercitate dal ricorrente in base alle caratteristiche particolari dell'impiego contemplato dall'articolo 25 del regolamento finanziario.

Dagli articoli 30, 31 *a*) e *b*) e 40 di tale regolamento si desumerebbe che le funzioni proprie di questo impiego consistono in un controllo finanziario puramente formale che non esula dalla tecnica finanziaria. Per stabilire se tali funzioni richiedano cognizioni di livello universitario, ci si dovrebbe richiamare alla lettera *c*) di detto articolo 31, a termini del quale il controllore finanziario deve esercitare il suo controllo « sulla regolarità della spesa e sulla sua conformità alle disposizioni vigenti, in particolar modo ai bilanci e ai regolamenti, ed altresì a tutti gli atti adottati in esecuzione dei trattati e di detti regolamenti ».

Per quanto riguarda in particolare la natura del controllo sulla « conformità della spesa » andrebbe precisato che esso si limita alla compatibilità di una categoria determinata di operazioni



(spese previste) con una determinata categoria di norme disciplinanti la materia (bilanci, norme del trattato in materia di bilancio, norme analoghe dei regolamenti finanziari, ecc). Si tratterebbe nella specie di un settore di operazioni e di norme finanziarie nettamente circoscritto, sicché il confronto tra le une e le altre non richiederebbe la facoltà generale di apprezzamento derivante da una formazione universitaria, ma corrisponderebbe a funzioni di « applicazione e inquadramento » (categoria B). Gli Stati membri offrono pure esempi di funzionari che, benché sprovvisti di formazione universitaria o di esperienza professionale equivalente, hanno il compito di controllare, in campi ben delimitati, la concordanza tra fatti e norme giuridiche (ad es. : il « Rechtspfleger » nell'amministrazione della giustizia in Germania).

D'altro lato, il controllore finanziario non eserciterebbe un controllo sull'opportunità della spesa né sulla buona gestione finanziaria, essendo questo espressamente riservato alla Commissione di controllo (vedi gli articoli 31 del regolamento finanziario e 206 del Trattato C.E.E.). Nemmeno giudicherebbe della « legittimità » delle spese, ma si limiterebbe ad esercitare un controllo sulla loro « conformità » alle disposizioni vigenti in materia : tutto ciò parrebbe indicare che il controllo da effettuarsi non ha in primo luogo carattere giuridico, bensì è d'indole tecnico-finanziaria.

Il fatto che nell'esercizio delle sue funzioni egli non sia soggetto ad istruzioni, non corroborerebbe la tesi del ricorrente. Si tratterebbe dell'indipendenza funzionale del controllore finanziario richiesta dalla stessa natura delle funzioni da lui espletate. L'argomento non sarebbe d'altronde decisivo poiché, attenendosi al testo della descrizione delle funzioni relative alla carriera A/4 - A/5, si dovrebbe concludere che le funzioni di controllo previste per tale carriera sono quelle che rientrano nell'ambito della gerarchia amministrativa, mentre, attenendosi ai termini della descrizione relativa alla carriera B/1, non si potrebbe escludere che funzioni di controllo esenti da istruzioni siano invece proprie di questa carriera.

Il fatto che gli ordinatori sottoposti al controllo del ricorrente siano in genere funzionari di categoria A, non comporterebbe la necessità che anche il ricorrente sia inquadrato in detta categoria, affinché sia garantita la sua indipendenza personale nei confronti dei funzionari controllati. Tale indipendenza sarebbe garantita con altri mezzi contemplati nell'articolo 25 del regolamento finanziario e, comunque, il controllo esercitato dal controllore finanziario si limiterebbe ad un settore ben circoscritto dell'attività degli ordinatori.

Nella replica il *ricorrente* deduce che il termine « controllo » contenuto nella descrizione delle funzioni relative alla carriera B/1 è tradotto in tedesco con « Überwachung », ragion per cui le funzioni esercitate non sarebbero quelle di una « Kontrolltätigkeit »,

ma quelle di una « Überwachungstätigkeit ». L'impiego di una formula diversa nella descrizione delle funzioni della carriera A/5 - A/4, rispetto a quella impiegata nella descrizione delle funzioni della carriera B/1, dimostrerebbe che i Consigli hanno previsto funzioni di controllo per i soli impieghi di categoria A.

Quanto alla natura e alla portata di tale controllo, egli analizza le funzioni relative onde dimostrare l'infondatezza o inadeguatezza degli argomenti dei convenuti tendenti a negargli la facoltà di esaminare la « buona gestione finanziaria », di valutare « l'opportunità » delle spese e di esercitare un controllo di carattere giuridico. Fra l'altro, la competenza del controllore finanziario ad accertare se i fondi di bilancio siano stati impiegati secondo i « principi ... di una buona gestione finanziaria » si desumerebbe dallo stesso tenore dell'articolo 2 del regolamento finanziario. Nella fattispecie, la distinzione fra controllo tecnico e controllo giuridico sarebbe inoltre infondata, poiché una spesa, se è regolare rispetto alle norme vigenti, è anche conforme a criteri quali il principio di economia e di buona gestione finanziaria. D'altra parte, la nozione di « opportunità » invocata dai convenuti sarebbe molto vaga e confusa.

Infine, il ricorrente eserciterebbe il controllo non solo su alcune, ma su tutte le funzioni degli ordinatori, e la sua sfera di competenza non sarebbe così ridotta come la prospettano i convenuti, poiché essa implica la presa in esame del complesso delle disposizioni applicate da una amministrazione, ivi compreso lo Statuto che, da solo, disciplina il 65 % circa delle uscite globali dei Consigli. Comunque, anche un campo limitato d'attività può richiedere cognizioni universitarie o esperienza professionale di livello equivalente.

Il ricorrente critica poi il parallelo che i convenuti fanno tra controllore finanziario e « Rechtspfleger » nel diritto tedesco e oppone ad esso, sul piano comunitario, una decisione del Segretario generale in data 18 dicembre 1961 con la quale un funzionario di grado A/4 fu nominato controllore finanziario presso la Segreteria della conferenza convocata in occasione dei negoziati per l'entrata dell'Inghilterra nel Mercato comune. Sempre a mo' di parallelo e prescindendo dalle eventuali misure di armonizzazione a termini dell'articolo 102 dello Statuto, il ricorrente si riferisce all'inquadramento dato ai controllori finanziari presso le altre istituzioni delle Comunità, in particolare presso la Commissione C.E.E. e il Parlamento Europeo.

Nella parte finale della replica egli spiega per quali ragioni ha modificato le conclusioni dell'atto introduttivo chiedendo in via principale l'inquadramento in A/3. Dopo aver ricordato che la valutazione delle sue funzioni è collegata alla questione del se il controllo finanziario sia gerarchicamente subordinato a un direttore generale, a un direttore o a un capo divisione (l'essere subordinato

ad uno di questi superiori non implicherebbe comunque di necessità che essi impartiscano istruzioni circa l'esercizio delle funzioni) vale a dire del se, nella descrizione delle funzioni, l'impiego rientri nella carriera A/3 o nella carriera A/5 - A/4, il ricorrente dichiara che, al momento della presentazione del suo ricorso, egli ignorava chi fosse il suo superiore gerarchico, tanto da ritenere che il suo impiego dovesse essere almeno della carriera A/5 - A/4. Risulterebbe dalla « nota al personale » del 29 giugno 1964, che gli è stata comunicata dopo il deposito del ricorso, ch'egli dipende direttamente dal Sig. Markull, Direttore generale, il quale, secondo l'elenco redatto dall'autorità che ha il potere di nomina in applicazione della decisione dei Consigli del 25 maggio 1964, è contemporaneamente suo superiore gerarchico e suo relatore.

Risulterebbe dunque dall'attuale situazione amministrativa che il ricorrente occupa un impiego della carriera A/3.

I *convenuti* ribattono che il termine « Überwachung », che figura nella descrizione delle funzioni relative alla carriera B/1, non si riferisce ad una nozione diversa da quella di « Kontrolle ». Sarebbe dunque confermato che funzioni di controllo sono compatibili sia con la carriera B/1, sia con varie carriere della categoria A. Solo esaminando la natura e l'importanza dei compiti dei controllori finanziari sarebbe possibile risolvere il problema del loro inquadramento. Per dimostrare che le funzioni del controllore finanziario presso la Segreteria devono essere considerate funzioni « d'applicazione e d'inquadramento », i convenuti si rifanno alle considerazioni già esposte nel controricorso sulla natura delle funzioni del ricorrente (egli dovrebbe esaminare la conformità tra determinati fatti e norme giuridiche ed eserciterebbe il suo controllo su un settore ristretto dell'attività degli ordinatori).

Circa la sfera specifica del controllo esercitato dal ricorrente, i convenuti ammettono che le norme dello Statuto vengono pure prese in esame dal controllore; cionondimeno, l'esercizio delle funzioni del controllore non troverebbe fondamento « nel complesso delle disposizioni applicate da una amministrazione ». L'applicazione di molte norme sarebbe in effetti sottratta al suo controllo, esercitato solo nell'esecuzione di un ben determinato complesso di norme in conseguenza del loro carattere finanziario.

D'altronde, dal momento che il controllo esercitato dal controllore finanziario non si estende a tutti gli atti degli ordinatori, la pretesa del ricorrente di essere collocato nella categoria A in considerazione dell'inquadramento di tali funzionari sarebbe ingiustificata anche sotto questo profilo.

I convenuti si richiamano infine ancora una volta al diritto nazionale per dimostrare che la stessa funzione può essere esercitata da funzionari di categorie diverse ed elencano gli elementi che a loro giudizio giustificano l'inquadramento del controllore finanziario nella categoria A presso le altre istituzioni, o presso la

Segreteria della conferenza indetta per i negoziati relativi all'adesione della Gran Bretagna al Mercato comune.

#### IV — Il procedimento

Il procedimento si è svolto ritualmente.

Su relazione del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, la seconda Sezione della Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria, fissandone l'inizio al 3 febbraio 1965.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni il 17 marzo 1965.

#### IN DIRITTO

##### Sulla determinazione della parte convenuta

Il ricorrente ha diretto un ricorso contro il Segretario Generale dei Consigli delle Comunità Europee nella presunzione che, se a norma dell'articolo 90 dello Statuto dei funzionari il reclamo dev'essere indirizzato all'autorità che ha il potere di nomina, in assenza di disposizioni contrarie anche i ricorsi previsti dall'articolo successivo vadano diretti contro la stessa autorità. Tale modo di procedere sarebbe a suo avviso tanto più giustificato in quanto egli è funzionario dei Consigli C.E.E. e C.E.E.A., i quali, insieme al Consiglio speciale di Ministri della C.E.C.A., costituirebbero un'unità giuridica e amministrativa fornita di Segreteria comune.

A norma dell'articolo 2 dello Statuto sopra citato « ogni Istituzione determina le autorità che esercitano nel suo ambito i poteri demandati dal presente Statuto all'autorità che ha il potere di nomina. » Da ciò si desume che l'autorità che ha il potere di nomina agisce in nome dell'istituzione che l'ha designata e di conseguenza gli atti che incidono sulla situazione giuridica dei funzionari e sono eventualmente per essi pregiudizievoli, vanno attribuiti all'istituzione cui i funzionari appartengono. L'articolo 90 dello Statuto dei funzionari prescrive che i reclami siano indirizzati all'autorità che ha il potere di nomina solo in quanto tale procedimento costituisce un ricorso gerarchico privo di qualsiasi carattere contenzioso.

Infine, dato che ciascuna Comunità è fornita di personalità giuridica mentre i Consigli non sono istituzioni comuni a norma dei Trattati, il solo fatto che esista una Segreteria unica non è sufficiente a far ritenere che i Consigli costituiscano un'unità dal punto di vista giuridico. A norma delle disposizioni generali sui ricorsi giurisdizionali contenute nei trattati C.E.E. e C.E.E.A., il ricorso dev'essere diretto contro l'Istituzione dalla quale emana

l'atto lesivo. Per tutti questi motivi il presente ricorso dev'essere considerato come diretto contro i Consigli C.E.E. e C.E.E.A. dai quali il ricorrente dipende.

### Sulla ricevibilità

1) I convenuti assumono che il ricorso è tardivo poiché il pregiudizio lamentato dal ricorrente gli sarebbe stato arrecato dalle decisioni del 28 marzo 1963 e 21 giugno 1963, che lo promuovevano al grado B/1 con effetto dal 1° gennaio 1962. Posto che inoltre la descrizione delle funzioni e attribuzioni relative a ciascun impiego adottata dai Consigli ai sensi dell'articolo 5, n. 4 dello Statuto, è stata portata a conoscenza del personale il 15 ottobre 1963, il ricorrente avrebbe potuto avere conoscenza, almeno da tale data, dell'esistenza di una decisione per lui pregiudizievole. Non avendo proposto ricorso né presentato reclamo nei termini prescritti contro le dette decisioni o contro la descrizione di cui sopra, il ricorrente sarebbe decaduto dal diritto d'impugnazione.

Il ricorrente sostiene che il suo inquadramento non corrisponde alla sopra menzionata descrizione delle funzioni adottata dai Consigli. Le decisioni del 28 marzo 1963 e del 21 giugno 1963, essendo intervenute prima che tale descrizione fosse adottata, non avrebbero potuto incidere sull'inquadramento definitivo del ricorrente a norma della ripetuta descrizione, né di conseguenza essere per lui pregiudizievoli.

La descrizione delle funzioni e delle attribuzioni relativa a ciascun impiego può essere considerata come un fatto nuovo sostanziale rispetto alle decisioni del 28 marzo e del 21 giugno 1963; essa attribuiva quindi al ricorrente la facoltà di chiedere la revisione di dette decisioni.

Il ricorrente sostiene che la sua domanda, la quale costituisce reclamo a norma dell'articolo 90 dello Statuto, può essere proposta in qualunque momento poiché lo Statuto non fissa alcun termine a tale scopo.

Se è vero che il reclamo può essere proposto in qualunque momento, non è men vero che esso può prorogare il termine per l'introduzione del ricorso giurisdizionale soltanto qualora sia proposto entro il termine stesso. Se così non fosse, qualsiasi dipendente potrebbe eludere l'intenzione degli autori dello Statuto, chiaramente espressa nel testo dello stesso, di limitare il periodo di tempo durante il quale la legittimità di un atto amministrativo può essere posta in discussione.

È assodato che la decisione con cui è stata applicata la descrizione delle funzioni approvata dai Consigli è stata adottata solo il 18 luglio 1964 ed è stata comunicata al ricorrente solamente l'8 ottobre 1964. Tenuto conto del ritardo nell'applicazione di tale descrizione, i convenuti non possono eccepire l'irricevibilità del

ricorso per decadenza, essendo questo stato proposto il 2 luglio 1964, quindi anteriormente alla loro decisione. Se il ricorso del 2 luglio 1964 era prematuro in quanto i Consigli a questa data non si erano ancora pronunciati, il vizio è stato sanato dalla decisione successiva che ha confermato la situazione criticata.

In queste circostanze, l'eccezione d'irricevibilità va disattesa.

2) Il ricorrente ha poi modificato nella replica le conclusioni formulate nell'atto introduttivo, chiedendo di essere inquadrato nel grado A/3. I convenuti eccepiscono l'inammissibilità delle nuove conclusioni in quanto in contrasto con l'articolo 38, n. 1, d) del regolamento di procedura.

Queste conclusioni non modificano sostanzialmente quelle formulate nell'atto introduttivo e miranti al reinquadramento del ricorrente a norma delle disposizioni statutarie vigenti in materia. In effetti, esse si limitano a precisare il senso delle conclusioni precedenti, per quanto riguarda il prevedibile risultato dell'applicazione delle norme statutarie.

Le nuove conclusioni sono quindi ricevibili.

#### Nel merito

A sostegno della sua azione, il ricorrente invoca la decisione 21 giugno 1963 con cui i Consigli hanno adottato la descrizione delle funzioni ed attribuzioni relative a ciascun impiego, decisione comunicata al personale il 15 ottobre 1963. Egli assume che l'impiego da lui occupato corrisponde, in base a tale tabella, a quello di controllore finanziario, le cui funzioni rientrerebbero nella carriera A/5 - A/4, e fors'anche nel grado A/3. A tal fine egli sostiene che le funzioni da lui esercitate sono funzioni di direzione, di studio e di concetto, ai sensi dell'articolo 5, n. 1, secondo comma, dello Statuto dei funzionari, e richiedono cognizioni di livello universitario o esperienza professionale di livello equivalente. L'autorità che ha il potere di nomina, negandogli il grado corrispondente a tali funzioni e inquadrandolo nel grado B/1, avrebbe perciò violato l'articolo 5, n. 4, e l'allegato I dello Statuto, nonché la sopra menzionata decisione del 21 giugno 1963.

Il ricorrente esercita le funzioni di controllore finanziario in virtù dell'articolo 25 del regolamento finanziario delle tre Comunità, entrato in vigore il 1° gennaio 1963. La descrizione di cui sopra menziona funzioni di controllo sia nella categoria A, sia nella categoria B. La descrizione delle funzioni non consente quindi di stabilire in quale categoria rientrino le funzioni di controllo esercitate dal ricorrente. Per risolvere il problema è dunque necessario esaminare la natura delle funzioni di cui è causa, tenendo conto delle disposizioni in materia contenute nel sopra menzionato regolamento finanziario.

A termini degli articoli 30, 31 e 40 di tale regolamento, il

controllore finanziario ha l'incarico di verificare, sia per l'assunzione sia per l'esecuzione degli impegni di spesa, l'esattezza dell'imputazione in bilancio e la disponibilità dei crediti e, in generale, di controllare la regolarità della spesa e la sua conformità alle disposizioni vigenti in materia, nonché agli atti adottati in esecuzione di dette disposizioni. Da tali disposizioni si desume che l'attività di controllo e di verifica del controllore finanziario consiste precipuamente nello stabilire se i singoli impegni e ordini di spesa corrispondano alle disposizioni dei regolamenti in vigore. Tale esame non comporta apprezzamenti sull'opportunità della spesa o sulla buona gestione finanziaria, essendo questi riservati in modo esclusivo ad altri organi finanziari o preposti al bilancio.

Benché l'articolo 2 del regolamento finanziario sopra menzionato prescriva l'osservanza scrupolosa dei principi d'economia e di buona gestione finanziaria nell'utilizzare i crediti di bilancio, non spetta al controllore finanziario far osservare tali principi, in quanto il rifiuto di apporre il visto ad un impegno di spesa non ha carattere definitivo. Si deve quindi concludere che le funzioni di controllore finanziario, quali le prevede il regolamento finanziario di cui sopra, non richiedono di necessità cognizioni di livello universitario o un'esperienza di livello equivalente.

Gli elementi di fatto e di diritto sottoposti all'esame della Corte non permettono di affermare con certezza che le funzioni di verifica e di controllo attribuite al ricorrente siano nella fattispecie di natura ed importanza tali da richiedere siffatte cognizioni o un'esperienza professionale equivalente.

D'altro canto, l'indipendenza di cui il ricorrente gode nell'esercizio delle sue funzioni e la possibilità di esercitare il controllo su atti emananti anche da funzionari di grado assai elevato, rappresentano un presupposto indispensabile dell'esercizio dell'attività di controllo, ma restano estranee alla qualità e alla natura del controllo nella fattispecie esercitato. La circostanza che il ricorrente dipenda direttamente da un Direttore generale, che funge contemporaneamente da relatore nei suoi confronti, non è determinante poiché è caratteristica del controllore finanziario quella di godere di larga autonomia nell'esercizio delle sue funzioni. Infine, le attestazioni del Direttore generale favorevoli al ricorrente implicano una valutazione delle sue capacità e della sua competenza nell'esercizio delle sue funzioni, ma non permettono di determinare la natura di queste ultime ai fini dell'inquadramento.

Per questi motivi, si deve ritenere che le funzioni esercitate dal ricorrente non sono necessariamente funzioni di direzione, di studio e di concetto ai sensi dell'articolo 5, n. 1, secondo comma, dello Statuto. Inquadrando il ricorrente al grado B/1, l'autorità che ha il potere di nomina non ha quindi violato l'articolo di cui sopra, né l'allegato I dello Statuto.

Il ricorso va quindi respinto come infondato.

Sulle spese

Il ricorrente è rimasto soccombente.

A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. A norma dell'articolo 70 dello stesso regolamento, tuttavia, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

Letti gli atti di causa,

Sentita la relazione del giudice relatore,

Sentite le deduzioni orali delle parti,

Sentite le conclusioni dell'avvocato generale,

Visti i Protocolli sullo statuto della Corte di Giustizia della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica,

Visto lo Statuto dei funzionari della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica,

Visto il regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ed in specie i suoi articoli 69 e 70,

LA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE,

disattesa ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

- 1) Il ricorso 28-64 è respinto perché infondato.
- 2) Il ricorrente è condannato alle spese del giudizio, ad eccezione di quelle sostenute dai convenuti.

Così deciso a Lussemburgo, il 7 aprile 1965.

Donner

Strauss

Monaco

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 7 aprile 1965.

Per il Cancelliere

Il Presidente della seconda Sezione

H. J. Eversen

A. M. Donner

Cancelliere aggiunto